



Decisione/1898/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5664/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5664/TFNSVE/2025-2026, 5664 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZIGONI ODERZO (matricola 780087) contro la società CALCIO PADOVA C5 (matricola 917226) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ZECCHINELLO SIMONE (matricola 6858113);

In data 30 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CALCIO PADOVA C5 (matricola 917226) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore OZECCHINELLO SIMONE (matricola 6858113).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 84,00 (ottantaquattro/00), come dalle citate attestazione, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CALCIO PADOVA C5 (matricola 917226) alla corresponsione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ZECCHINELLO SIMONE (matricola 6858113) nella misura di euro 84,00 (ottantaquattro/00) in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZIGONI ODERZO (matricola 780087).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai